



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. -

ha emesso la presente

S E N T E N Z A

nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 2493/2020, del 20 febbraio 2020, pubblicata il 12 marzo 2020, iscritto al n. **1328/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi**, riservato per la decisione all'udienza del 10 gennaio 2023 e pendente

T R A

FRANCESCO RUSSO (c.f.:RSSFNC53L10I234I), nato a Santa Maria Capua Vetere il 10 luglio 1953, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mario Martucci, C.F.: MRTNRM78A18G535H), del foro di Santa Maria Capua Vetere, e da intendersi, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, elettivamente domiciliata, ai fini di eventuali notificazioni non telematiche, presso la Cancelleria della stessa Corte

- APPELLANTE -


E

il **LABORATORIO TECNOLOGICO DI RICERCA PER PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE EDILSIGMA S.R.L.** (c.f.: 01132790617), con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Capua III Traversa Cappuccini, 9, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, ing. Carlo Raucci, nato a Santa Maria Capua Vetere il 5 febbraio 1954, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marrocco (c.f.: MRR GPP 74B24 I234U), del foro di Santa Maria Capua Vetere, e da intendersi, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, elettivamente domiciliata, ai fini di eventuali notificazioni non telematiche, presso la Cancelleria della stessa Corte

- APPELLATO -

Firmato Da: D'INVERNO GIUSEPPA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 62dbe4b47942412b - Firmato Da: MOLFINO CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 74d9e9e001772
Firmato Da: IODICE MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14f53cf4f0a7ee75



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI**

1. Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2017 a mezzo Ufficiale giudiziario, Francesco Russo conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli - sezione specializzata in materia d'impresa il Laboratorio Tecnologico di Ricerca per Prove su Materiali da Costruzione Edilsigma S.R.L. (d'ora in poi solo Edilsigma) al fine di ottenere, in via principale: **a)** l'annullamento delle delibere assembleari della detta società, adottate in data 8 luglio 2007, ed aventi ad oggetto la determinazione dei compensi annui per i componenti del Consiglio di amministrazione (C.d.A.) e quella dei compensi annui per il Direttore ed il Vicedirettore della detta società, ed in via subordinata **b)** la declaratoria di nullità delle medesime delibere, con condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.


Deduceva al riguardo :

- che era geologo iscritto all'Ordine dei Geologi della Campania col numero di matricola 278, e che possedeva, quale socio di minoranza, una quota del 9,23% del capitale sociale della detta società, mentre la parte restante era posseduta dall'ing. Carlo Raucci (68,06%), e dall'ing. Nicodemo Petteruti (22,71%), i quali erano anche membri del C.d.A. , unitamente a Carmine Petteruti, figlio di Nicodemo;

- che la detta società, il cui oggetto sociale principale consisteva nell' *"esercizio di laboratori per prove su materiali da costruzione in genere, laterizi, conglomerati cementizi armati, normali e precompressi, materiali per strutture metalliche, materiali in genere, analisi su cementi, malte, calci, prove su materiali da pavimentazione e tarature, prove su infissi, prove geotecniche di laboratorio ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001, prove geotecniche i sito, prove su pali, prove di carico, prove non distruttive per diagnosi strutturali di opere civili, perforazioni geognostiche, prove geofisiche"* era titolare di due laboratori di analisi ubicati presso l'immobile ove era la sede legale ed operativa della società, titolari di autorizzazioni ministeriali;

- che per la prima volta dalla costituzione della società, era stato deliberato dall'assemblea dei soci, col voto contrario del Russo: **a)** di attribuire un compenso ai componenti del C.d.A. di complessivi 60.000,00 €, oltre oneri fiscali e previdenziali, di cui € 30.000,00 a favore del Presidente ing. Nicodemo ed € 15.000,00 a ciascun Consigliere (ing. Nicodemo Petteruti e suo figlio avv. Carmine Petteruti), riconoscendo





al C.d.A. anche un credito per gli emolumenti non percepiti dal 23 novembre 2015 al 23 novembre 2016 per la somma di € 60.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali e dal 23 novembre 2016 al 23 giugno 2017 per la somma di € 35.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali; **b)** di attribuire un compenso annuale anche al Direttore del Laboratorio per Prove su Materiali da Costruzione, ing. Carlo Raucci, di € 42.000,00 oltre IVA e CNPIA ed al Vice Direttore ing. Nicodemo Petteruti di € 18.000,00, oltre IVA e CNPAIA;

- che tali delibere erano illegittime perché adottate dalla maggioranza dei soci in evidente conflitto d'interessi con la società e con abuso di potere, atteso che le stesse avevano lo scopo di depauperare il patrimonio sociale, distribuendo l'importo di 700.000,00 € che la società aveva incassato a seguito della vendita, a prezzo inferiore a quello di mercato, dell'immobile aziendale [la cui delibera del 17/22 novembre 2016 era stata impugnata dal Russo, dinnanzi al medesimo Tribunale delle Imprese (r.g. 14900/2017), chiedendone anche la sospensione in via cautelare (r.g. 25282/2017)], nonostante il bassissimo fatturato della società, risultante dal bilancio 2016 e dalla situazione patrimoniale al 31 maggio 2017 (ammontanti, rispettivamente ad € 168.802,00 e ad € 224.265,00) non rendesse opportune simile delibere;


- che, pertanto, le impuginate deliberazioni dovevano considerarsi illecite, e quindi nulle, perché lesive dell'interesse generale della società, avente rilievo pubblicistico, oltre che di quello personale del Russo, quale socio non amministratore, le cui quote avrebbero perso il loro valore economico;

Con comparsa del 5 gennaio 2018 si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale a favore del collegio arbitrale per la sussistenza di una clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 dello statuto societario, peraltro già posta alla base del rigetto del ricorso cautelare n. 25282/2017, e nel merito, chiedendo il rigetto della domanda per la sua infondatezza.

3. A seguito dell'astensione del Giudice relatore del procedimento, la causa veniva decisa da altro Collegio che dichiarava l'improponibilità della domanda per la sussistenza della citata clausola arbitrale e condannando l'attore al pagamento delle spese di lite, che liquidava in complessivi 3.700,00 € per compensi, oltre al 15,50% per spese generali ed accessori di legge.

4. Avverso tale sentenza, pubblicata il 13 marzo 2020, Francesco Russo, con citazione notificata alla Edilsigma S.R.L. a mezzo messaggio di posta elettronica





certificata del 21 aprile 2020, ha proposto appello, per i motivi di cui appresso si dirà, rassegnando le seguenti conclusioni:

*“1), dichiarare la nullità della sentenza n. 2493/2020, resa il 20.02.2020 dal Tribunale Ordinario di Napoli Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, pubblicata il 12.03.2020 nel Giudizio R.G. 27041/2017 e per l’effetto ai sensi dell’art. 354 c.p.c. rimettere la causa al Tribunale di Napoli con assegnazione dei termini di rito; 2) accertare e dichiarare la nullità della clausola compromissoria di cui all’art. 31 dello Statuto vigente della società convenuta Edilsigma s.r.l.; in via gradata 3) riformare la sentenza impugnata e per l’effetto dichiarare: **3.a** la nullità della deliberazione della assemblea ordinaria dei soci della società **“Laboratorio Tecnologico di Ricerca per prove su materiali da Costruzione Edilsigma s.r.l.**, con sede legale in S.Maria Capua Vetere (CE) alla Via Capua, (attualmente Via Del Lavoro), Illa Traversa Cappuccini n. 9, in persona del Presidente del CdA e legale rap.te p.t. ing. Carlo Raucci, (nato a S.Maria C.V. il 05.02.1954), **adottata in data 08.07.2017**, avente ad oggetto la determinazione dei compensi annui per i componenti del C.d.A., con riconoscimento del credito dell’organo amministrativo per compensi maturati dalla data di insediamento ; **3.b** la nullità della deliberazione della assemblea ordinaria dei soci della società **“Laboratorio Tecnologico di Ricerca per prove su materiali da Costruzione Edilsigma s.r.l.** , con sede legale in S.Maria Capua Vetere (CE) alla Via Capua, (attualmente Via Del Lavoro), Illa Traversa Cappuccini n. 9, in persona del Presidente del CdA e legale rap.te p.t. ing. Carlo Raucci, (nato a S.Maria C.V. il 05.02.1954), **adottata in data 08.07.2017**, avente ad oggetto la determinazione dei compensi annui per il Direttore ed il Vice Direttore del Laboratorio per Prove su Materiali da Costruzione, **4) in via ulteriormente gradata**, accertare e dichiarare che la clausola compromissoria di cui all’art. 31 dello Statuto vigente della società convenuta Edilsigma s.r.l. prevede che nelle controversie devolvibili ad arbitri la controversia venga decisa con arbitrato rituale, e per l’effetto dichiarare la propria incompetenza dichiarando la competenza del Collegio Arbitrale a nominarsi secondo l’art. 31 dello Statuto societario vigente e nel rispetto della normativa vigente, rimettere le parti dianzi al Collegio arbitrale con assegnazione dei termini di rito; **5) condannare** la società convenuta alla refusione di spese ed onorari del doppio grado di giudizi, con attribuzione, oltre rimborso forfetario 15% c.p.a. ed IVA come per legge”.*



Si è costituita in appello con comparsa del 13 luglio 2020 la Edilsigma S.R.L. eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancata specificazione dei motivi, l'infondatezza dello stesso sia con riguardo alla presunta violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sia con riguardo alla rappresentata nullità della clausola compromissoria, per violazione degli artt. 808 ter comma 1, 824 bis c.p.c. e 34 e ss. del D. lgs. 5/03, sia, infine, per l'assenza di diritti indisponibili la cui violazione può determinare la nullità delle citate delibere, anche per violazione dell'art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea) o dell'art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale); in ogni caso, affermando la legittimità delle delibere di determinazione dei compensi, definiti ragionevoli ed adeguati all'attività di risanamento aziendale posta in essere dagli amministratori, nonché di quella relativa al pagamento dei compensi pregressi, cui gli amministratori non avevano mai rinunciato; infine, censurando l'appello anche per la parte relativa alla non corretta applicazione da parte del primo Giudice delle spese generali - calcolate nella percentuale del 15,50%, anziché in quella corretta del 15% prevista dalla legge - che in ogni caso vanno corrette ex officio dal Giudice, nonché di quella relativa al calcolo dei compensi.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del giudizio nonché a quelle ulteriori, equitativamente stabilite, a titolo risarcitorio, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma c.p.c.

6. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, all'esito dell'udienza del 10 gennaio 2023, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e il processo è stato introitato in decisione, previa l'assegnazione alla parti degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Innanzitutto, va rilevato che l'appello di Francesco Russo è certamente rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., il suo esame consentendo di comprendere abbastanza chiaramente le critiche che l'appellante muove e le modifiche che egli vorrebbe che siano apportate alla sentenza appellata, e dunque, le parti di detta sentenza contestate.

Neppure può sostenersi che l'appello sia inammissibile ex art. 345 c.p.c. non ravvisandosi nuove domande proposte dall'appellante.





II. Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.

II.1. Infatti, il Russo, con uno dei suoi motivi d'appello, sostiene, in sintesi, che la sentenza appellata è errata poiché non ha indicato, ai sensi degli artt. 132, co. 1, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non riproducendo (o anche solo accennando a) quanto scritto nelle proprie memorie, relativo al pregresso contenzioso esistente con la società, avente ad oggetto l'impugnativa delle delibere del C.d.A., poi ratificate dall'assemblea, che stabilivano la vendita, a prezzo inferiore a quello di mercato, dell'immobile della società.

La doglianza è infondata.

Difatti, il primo Giudice se non ha fatto riferimento al pregresso contenzioso tra le parti - richiamato dall'appellante, oltre che nell'atto d'appello, nei voluminosi atti depositati in primo grado - evidentemente non lo ha ritenuto rilevante ai fini della decisione della causa, non influenzando tale contenzioso sull'interpretazione della clausola compromissoria, contenuta nell'art. 31 dello statuto societario, che rimetteva alla decisione degli arbitri le controversie tra soci e quelle tra soci e società relative a diritti disponibili, in base alla quale ha poi deciso la causa con una decisione di improponibilità della domanda.


II.2. A tal proposito, e venendo al secondo motivo - in ordine logico- di doglianza, l'appellante si duole, per la prima volta in appello, della nullità della predetta clausola perché violativa degli artt. 808 ter comma 1, 824 bis c.p.c. e 34 e ss. del D. lgs. 5/03, poiché disciplinando un arbitrato irrituale non contiene la deroga espressa, secondo quanto prescritto dall'art. 808 ter c.p.c., al disposto dell'art. 824 bis c.p.c. (in materia di efficacia del lodo) .

Sostiene inoltre che il primo Giudice, decidendo la causa con l'improponibilità della sua domanda, aveva considerato la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 31 dello statuto societario, come relativa ad arbitrato irrituale, laddove la società convenuta, avendo eccepito *in limine litis* l'incompetenza del giudice adito a favore del collegio arbitrale in primo grado, l'aveva interpretata come di arbitrato rituale.

La doglianza è infondata.

Innanzitutto, premesso che la nullità della citata clausola può essere rilevato d'ufficio dalla Corte, la natura di un arbitrato non si desume dalla menzione nella clausola compromissoria della deroga espressa all'art. 824 bis c.p.c., atteso che tale





norma individua gli effetti derivanti dalla pregressa qualificazione, escludendo che, qualora un arbitrato sia qualificato come irrituale, possa attribuirsi alla decisione degli arbitri gli effetti di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.

Sicchè, l'omessa menzione della deroga all'art. 824 bis c.p.c. non determina la nullità della citata clausola compromissoria.

Inoltre, quanto alla qualificazione di tale clausola, pur avendo la Edilsigma S.R.L. eccepito l'incompetenza del Giudice adito a favore del collegio arbitrale mediante il richiamo all'art. 31 dello statuto societario, ciò non significa che essa abbia voluto interpretare e/o modificare quanto stabilito a chiare lettere nel citato articolo, che parla chiaramente di "*decisione del collegio arbitrale in via irrituale secondo equità*".

Ora secondo la prevalente giurisprudenza "*al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto*" (così, Cass. 21059/2019; Cass. 11313/2018).

Nella specie, non può dirsi che la Edilsigma con l'eccezione di incompetenza (diversa da quella, di merito, che avrebbe dovuto proporre nel caso di arbitrato irrituale), abbia voluto interpretare la detta clausola compromissoria - di devoluzione delle liti insorte tra soci e/o tra soci e società, relative a diritti disponibili, e che non prevedono l'intervento del P.M. - come di devoluzione della decisione ad arbitrato rituale, atteso che tale comportamento non è univoco, e comunque, va contro il dato letterale dell'art. 31, pure richiamato dalla società nella sua comparsa di costituzione in primo grado, come sopra riportato.

Di conseguenza, correttamente il Tribunale adito ha deciso la lite con la pronuncia di improponibilità della domanda, anziché con una declaratoria di incompetenza.

II.3. Anche il motivo d'appello - secondo cui, nella specie si verte in materia di diritti indisponibili sottratti alla competenza arbitrale, trattandosi di delibere nulle assunte con abuso del potere della maggioranza ovvero in conflitto d'interessi con la società - è infondato.

Difatti, è opinione prevalente in giurisprudenza che le delibere assunte con





abuso del potere di maggioranza, così come quelle assunte in conflitto d'interessi con la società, sono soggette all'azione di annullamento (cfr. Cass. 24156/2022; Cass. 1361/2011), non vertendo in materia di diritti indisponibili dei soci e/o della società.

Neppure ha fondamento la doglianza della nullità delle delibere di approvazione dei compensi degli amministratori, del direttore e vicedirettore della Edilsigma per violazione degli artt.2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea) ovvero dell'art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale), giacchè non vi è prova che ricorrono le fattispecie ivi disciplinate.

Non risulta, infatti, alcuna prova che la maggioranza assembleare nelle citate delibere sia stata raggiunta con atti simulati o fraudolenti ovvero che siano stati deliberati atti di disposizione di beni sociali in conflitto d'interessi con la società.

A tal riguardo, infatti, la delibera di approvazione dei compensi degli amministratori e del direttore e vicedirettore dei laboratori non può essere equiparata ad un atto di disposizione di un bene sociale.

III. Va, infine, rigettato anche il motivo d'appello relativo alla non corretta applicazione da parte del primo Giudice delle spese del giudizio di primo grado.

E' pur vero che il Tribunale ha erroneamente calcolato le spese generali cui il Russo è stato condannato nella percentuale del 15,50%, anziché in quella corretta del 15%, ma trattandosi di un evidente errore materiale, esso può essere facilmente corretto senza formare oggetto di specifico motivo di gravame, e senza pertanto incidere sulla valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (così, Cass.6701/2018).

Non ha invece fondamento la doglianza relativa alla quantificazione delle spese di lite laddove il compenso a favore della società vincitrice in primo grado è stato calcolato in complessivi 3.700,00 €, sulla base del valore indeterminato delle lite (scaglione da 26.000,01 € a 260.000,00 €), considerando le fasi espletate (di studio, introduttiva, di trattazione e decisione), e presumibilmente, tenuto conto del tenore della decisione, prendendo in considerazione il valore di poco superiore al minimo delle fasi previste nello scaglione tra 26.000,01 € e 52.000,00 € .

IV. Infine, va rigettata anche la domanda formulata dall'appellata, per la prima





volta in sede d'impugnazione sia pure in relazione alla condotta assunta dall'appellante in tale sede (cfr. Cass. 24546/2014), di responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96, comma 3, c.p.c., non avendo la società dato prova dell'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave dell'appellante (così, Cass.S.U.22405/2018) che ha, peraltro, proposto in sede d'impugnazione la tesi nuova, pur infondata, della nullità della clausola compromissoria.

IV. In definitiva, l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata, pur con la correzione relativa al capo della liquidazione delle spese di lite, laddove ai compensi così come quantificati, devono aggiungersi le spese generali, calcolate - anziché nel 15,50% come stabilito dal primo Giudice - nel 15% sull'importo dei compensi.


V. Tenuto conto dell'esito del processo di secondo grado, le relative spese, vanno poste a carico dell'appellante e vanno liquidate d'ufficio a favore dell'appellato, in assenza della nota spese, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire dal complessivo valore indeterminato della controversia (scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 €), tenendo conto che nessuna attività istruttoria è stata svolta nel corso di tale processo, nel complessivo importo di 5.405,00 €, di cui 4.700,00 € per compensi (1.500,00 € per il compenso relativo alla cd. fase di studio, 1.200,00 € per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, 2.000,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) e 705,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.

VI. Segue infine la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione (nel caso in esame, quella principale) sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 2493/2020, pubblicata il 12 marzo 2020, proposto da Francesco Russo nei confronti del Laboratorio Tecnologico di Ricerca per Prove su Materiali da Costruzione Edilsigma S.R.L:





A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, che va corretta nell'errore materiale nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese generali che vanno liquidate al 15% sul totale dei compensi;

B) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata;

C) condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese del secondo grado di giudizio che si liquidano nel complessivo importo di 5.405,00 €, di cui 4.700,00 € per compensi e 705,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;

D) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale dal medesimo proposto.

Così deciso in Napoli, il 10 maggio 2023.

Il Consigliere estensore

(Giuseppa D'Inverno)

Il Presidente

(Caterina Molfino)

Arbitrato in Italia

